

Oggetto: Convenzione per l'affidamento alla CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE dell'esecuzione d'interventi di manutenzione e migliorativi all'interno del complesso forestale di MONTE SENARIO di proprietà della PROVINCIA TOSCANA DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARIA, posto in Comune di Vaglia.

L'anno, il giorno del mese di in Firenze, con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

la CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (C.F. 80016450480), con sede in Firenze in via Cavour n. 1, nella persona del suo referente dott.ssa Maria Cecilia Tosi, direttore del Dipartimento Territoriale, nata a Tripoli (Libia) il 31.08.1957 (codice fiscale TSOMCC57M71Z326A), di seguito richiamata anche come "Città Metropolitana",

E

la PROVINCIA TOSCANA DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARIA (C.F. 80012510485), con sede in Firenze in via Cesare Battisti n. 6, nella persona del suo rappresentante legale Stefano Mazzoni, in religione fra Stefano Maria, nato a Firenze il 02.10.1972 (codice fiscale: MZZSFN72R02D612K), di seguito richiamata anche come "proprietà".

PREMESSO

- che la PROVINCIA TOSCANA DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARIA è proprietaria di un complesso agro-forestale sito nel Comune di Vaglia facente parte del territorio monastico del convento di Monte Senario, posto ad un'altitudine media prossima ai 750 m.s.l.m., ed esteso per circa 170 ettari;
- che circa 120 ettari del suddetto complesso sono occupati da formazioni forestali (circa 70 ha ceduo e 50 ha alto fusto), tra le quali si annoverano boschi artificiali di conifere e boschi a prevalenza di latifoglie autoctone, compresi boschi di neoformazione, individuati nell'elenco particellare e cartografia allegati sub A) e B) alla presente convenzione;
- che il territorio di Monte Senario presenta un notevole interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, per la sua posizione, per il valore e l'ampiezza del patrimonio boschivo, per le risorse idriche, per la presenza di numerose testimonianze storiche e di opere di valore artistico e religioso. L'area risulta comunque vulnerabile, i suoi habitat e le sue specie più significative risultano sottoposte a fattori di stress da attività umane e rischio di incendi boschivi;
- che il complesso, per le sue caratteristiche ambientali, riveste anche un importante ruolo nei confronti della tutela e salvaguardia della fauna selvatica, essendovi anche istituita un'oasi di protezione faunistica (deliberazione della Giunta Provinciale di Firenze n. 2020 del 31 ottobre 1996);
- che il complesso riveste un ruolo importante anche dal punto di vista socio-ricreativo e religioso, essendo una risorsa a disposizione dei cittadini: numerosi sono infatti i pellegrini, i fedeli, i visitatori, i turisti, per lo più residenti nel territorio fiorentino, che frequentano questi boschi non lontani dalla città di Firenze (18 km) alla ricerca di riposo, tranquillità e contatto diretto con la natura;

- che la gestione del complesso forestale di Monte Senario richiede continui interventi manutentori e migliorativi per facilitare e promuovere una corretta fruizione del patrimonio ambientale da parte dei cittadini;
- che per l'importanza che l'area riveste da un punto di vista di assetto idrogeologico, forestale, storico-paesaggistico ed ambientale in genere, la protezione attraverso la partecipazione pubblica nel realizzare tali interventi sul complesso forestale di Monte Senario costituisce un'opportunità di sviluppo per una politica di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, che mira a conservare e nel contempo migliorare le risorse naturali come bene collettivo;
- che alla Città Metropolitana sono attribuite funzioni in materia di forestazione ex L.R. 39/00 comprensive di attività di tutela delle aree boscate per pubblica utilità e di prevenzione e lotta attiva nei confronti degli incendi boschivi;
- che la stessa L.R. 39/00 (Legge Forestale della Toscana) articoli 10 e a 3ter c. 1 esplicita che gli Enti competenti, fra cui la Città Metropolitana, sono incaricati di eseguire interventi pubblici forestali;
- che si sono svolti incontri fra la proprietà e la Città Metropolitana per mettere a punto una convenzione per la manutenzione dell'ambiente boschivo di Monte Senario;
- che il complesso forestale di Monte Senario rappresenta un patrimonio boschivo e culturale in una zona prossimale alle aree urbane e la sua salvaguardia richiede necessariamente misure pubbliche di intervento, dirette ad incentivarne la libera fruizione anche come prima forma di tutela nei confronti del degrado.

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La proprietà affida l'esecuzione di interventi di manutenzione e migliorativi sui beni agricolo-forestali facenti parte del complesso di Monte Senario, alla Città Metropolitana che accetta allo scopo di contribuire alla razionale gestione del complesso forestale, nei limiti e con le modalità di seguito specificate.

ART. 2 – Elementi della convenzione

Sono parti sostanziali del presente atto l'elenco particellare dei beni forestali del complesso forestale di Monte Senario oggetto della presente convenzione (allegato A), oltre alla mappa generale in scala 1:10.000 (allegato B), ove sono evidenziati i limiti del complesso entro il quale potrà operare la Città Metropolitana. Sono esplicitamente esclusi dall'oggetto della presente convenzione i terreni agricoli non boscati di proprietà della Provincia Toscana dell'Ordine dei Servi di Maria, pur facenti parte del territorio monastico di Monte Senario.

ART. 3 – Attività della Città Metropolitana

La Città Metropolitana in esecuzione della presente convenzione provvederà:

- al mantenimento e conservazione degli ambienti naturali con particolare riferimento alle formazioni forestali;
- alle opere o azioni selvicolturali finalizzate alla riduzione del rischio incendi boschivi;
- al mantenimento della fruibilità della viabilità forestale;
- ad interventi di messa in sicurezza a seguito di eventi metereologici avversi (vento, neve, vetriore, ecc.);
- ad interventi sugli ecosistemi presenti volti a garantire la conservazione della fauna selvatica, compatibilmente con la sostenibilità da parte del territorio a vocazione agricola e

forestale, favorendo ove opportuno l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali oltre alla sosta delle specie migratorie;

- ad intraprendere interventi finalizzati a potenziare la funzione ricreativa e la fruibilità ecosostenibile del bosco da parte dei cittadini;
- a favorire e incrementare le azioni di divulgazione e informazione, con particolare riguardo alla didattica rivolta alle scolaresche di ogni ordine e grado, anche di concerto con la proprietà;
- al mantenimento del sentiero didattico denominato "Sentiero di Andrea" già realizzato dagli operai forestali della allora Amministrazione Provinciale di Firenze.

ART. 4 – Modalità di intervento

La Città Metropolitana si impegna ad operare sul complesso forestale attraverso interventi di manutenzione e migliorativi, secondo le buone norme delle pratiche selvicolturali. Le operazioni saranno eseguite con le modalità previste dalla normativa vigente in materia forestale con particolare riferimento alla Legge Forestale della Toscana (legge regionale 21 marzo 2000, n. 39), al Regolamento Forestale della Toscana (decreto del presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R), al Programma Forestale Regionale (L.R. n. 39 del 2000 art. 4).

Il personale impiegato della Città Metropolitana sarà annualmente di circa 4 (quattro) unità per complessivamente 10 (dieci) giorni lavorativi all'anno per un importo finanziato sul PRAF (art. 4 L.R. 39/00) di € 8.000,00 (euro ottomila/00), al netto di eventuali interventi emergenziali. La compatibilità rientra negli interventi per cui l'Ente Città Metropolitana è preposto ai sensi degli articoli 10 e 11 della L.R. 39/2000 *interventi pubblici e di pubblica utilità*, considerato che la Regione trasferisce annualmente risorse alla Città Metropolitana per l'esecuzione di tali attività ex art. 86 della L.R. 39/00.

Le operazioni saranno attuate sulla base di specifico programma annuale di interventi, predisposto dalla Città Metropolitana, redatto di concerto con la proprietà, anche con riferimento alle modalità, la tempistica e gli strumenti previsti dagli atti di programmazione forestale regionali.

Il succitato programma annuale dovrà prevedere: la descrizione degli interventi forestali, la descrizione delle attività di manutenzione forestali, le aree di massima sulle quali si prevede di attuare il programma. Resta sottinteso che non saranno ricompresi nella programmazione gli interventi necessari a seguito di fenomeni meteorologici avversi.

La redazione del programma annuale non obbliga tuttavia la Città Metropolitana ad eseguire gli interventi in oggetto qualora dovessero manifestarsi cambiamenti di assetti istituzionali e problemi contingenti e/o economici indipendenti dalla volontà dell'Ente stesso.

Tutto il materiale legnoso risultante dalle varie attività di manutenzione selvicolturale resterà in piena disponibilità della proprietà del complesso stesso.

La Città Metropolitana, d'intesa con la proprietà, potrà avvalersi, per il raggiungimento degli scopi di una gestione sostenibile, della collaborazione di altre strutture regionali o enti locali o istituzioni di ricerca, sia pubbliche che private.

ART. 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) ed entrerà in vigore dalla data della sua stipula. Essa potrà essere rinnovata, previa richiesta scritta da inviare entro 6 (sei) mesi dalla scadenza della stessa da parte della proprietà. La Città Metropolitana, qualora permangano le condizioni che hanno portato alla stipula della presente convenzione, valuterà e deciderà se rinnovarla o meno.

La convenzione può essere rescissa da ciascuna delle parti firmatarie qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni per la collaborazione in parola.

La convenzione potrà essere modificata ed integrata previo accordo delle parti a seguito di motivata decisione.

ART. 6 – Obblighi delle parti

La Città Metropolitana avrà la responsabilità dell'attuazione del programma tramite le proprie maestranze, fra cui il gruppo degli Operai Forestali. Ferma restando l'assoluta collaborazione per effettuare una gestione oculata ed in sicurezza del complesso forestale, con la sottoscrizione dell'atto la Città Metropolitana rimane comunque indenne da qualsivoglia responsabilità in merito a possibili incidenti o danni ai fruitori dell'area stessa, responsabilità che risiede in capo alla proprietà. Da parte sua la proprietà, attraverso l'azienda agricola "Monte Senario", con mezzi propri o ricorrendo a soggetti terzi, continuerà ad attuare in piena autonomia gli interventi selvicolturali necessari alla gestione del complesso forestale (in particolare tagli e rimboschimenti), da realizzarsi secondo la normativa vigente e i piani approvati dalle competenti autorità.

ART. 7 - Natura dell'atto

Il presente atto è redatto in carta semplice, in due esemplari dei quali uno per la PROVINCIA TOSCANA DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARIA e uno per la CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Per la Provincia Toscana dell'Ordine dei Servi di Maria

(Stefano Mazzoni)

Per la Città Metropolitana di Firenze

(Maria Cecilia Tosi)

- Allegato 1: ELENCO PARTICELLARE
- Allegato 2: MAPPA 1:10.000